

Ai Genitorii  
Agli Alunni/Studenti  
e p.c Ai Docenti

In riferimento al tema del limite massimo di assenze degli Alunni/Studenti per la validità dell'anno scolastico si riporta testualmente quanto indicato del DPR 122 del 22.6.09 art. 14, punto 7.

*“...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali ..... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

**Ore massime di assenza** per la validità dell'anno scolastico

Secondaria di 1° grado    **h.248**        ( orario annuale h. 990 – frequenza minima h.742 )

Biennio Liceo                **h.223**        ( orario annuale h. 891 – frequenza minima h.668 )

Triennio Liceo                **h.248**        ( orario annuale h. 990 – frequenza minima h.742 )

Nel caso si fosse costretti a ricorrere, per motivi di ordine sanitario, alla Didattica Digitale Integrata (DDI), in pratica alle lezioni a distanza, le assenze verranno calcolate, sulla base delle norme attualmente in vigore, allo stesso modo con cui sono calcolate durante la didattica in presenza.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fiorenzo Pienazza

